



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA NEGOZIALE

Settore programmazione e gare per affidamenti di servizi e forniture

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG..... – CUP D33C22001290002

Sommario

Art. 1 - Oggetto della fornitura.....	3
Art. 2 - DNSH (Do not Significant Harm)	3
Art. 3 - Specifiche tecniche e garanzia	3
Art. 4 - Consegna, trasporto e montaggio.....	3
Art. 5 - Esecuzione della fornitura.....	4
Art. 6 – Attestazione regolare esecuzione	5
Art. 7 – Obblighi dell’operatore economico connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	5
Art. 8 - Formazione.....	6
Art. 9 - Notifica di rischi o richiami.....	6
Art. 10 - Aggiornamenti software.....	6
Art. 11 - Corrispettivi e pagamenti	6
Art. 12 - Contestazioni e penali	6
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 14 - Cauzione.....	8
Art. 15 - Responsabilità per danni	8
Art. 16 - Cessione del contratto.....	9
Art. 17 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale	9
Art. 18 - Controversie	9
Art. 19 - Recesso	9
Art. 20 - Risoluzione	9
Art. 21 - Spese di contratto.....	10
Art. 22 - Disposizioni generali.....	10

Art. 1 - Oggetto della fornitura

1. Il presente capitolato descrive compiutamente le regole per la Fornitura e posa in opera di uno Spettrometro di massa ad alta risoluzione.

La fornitura si compone come segue:

- Cromatografo liquido HPLC
 - Spettrometro di massa tandem
 - Analizzatore di massa ad alta risoluzione
 - Computer e software di gestione con banche dati spettrali
2. L'acquisizione di questo strumento si colloca nell'attività di RICERCA, in ambito PNRR Partenariato esteso RETURN per la realizzazione della ricerca riguardante lo studio dei contaminanti emergenti come rischio chimico per l'ambiente.

Art. 2 - DNSH (Do not Significant Harm)

1. Ai fini del rispetto della conformità al principio DNSH - di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 recepito nell'ambito del PNRR e dal regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), che all'art. 5, par. 2, prevede che tutte le misure devono essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sei obiettivi ambientali, di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia), e in considerazione di quanto previsto dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che ha fornito un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH, si richiede la compilazione della **Scheda 3 - Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche**, necessaria ai fini della verifica preliminare dei criteri tassonomici in essa contenuti.
2. Sarà richiesta, subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la presentazione della documentazione attestante le dichiarazioni rese nella "Scheda 3", che sarà oggetto di valutazione da parte del RUP. In assenza di tale documentazione o qualora non sia ritenuta conforme, non si procederà alla stipula del contratto.

Art. 3 - Specifiche tecniche e garanzia

1. Le caratteristiche tecniche del prodotto oggetto del presente appalto sono riportate **all'allegato 1** al presente capitolato.
2. Il fornitore deve garantire che i prodotti forniti siano privi di vizi, difetti di fabbricazione o di funzionamento per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 6.
3. La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

Art. 4 - Consegna, trasporto e montaggio

1. La consegna e l'installazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023 - **o entro altra data eventualmente concordata con l'Università per esigenze amministrative della Stazione Appaltante legate al regolare svolgimento della procedura** - nei giorni e nelle fasce orarie

specificamente concordati direttamente con la Stazione Appaltante stessa ed eseguita con mezzi adeguati alle necessità ed ai prodotti in consegna.

2. I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento dello stesso durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili.
3. Sono da ritenersi comprese nella fornitura tutte le spese di trasporto, imballaggio, facchinaggio, carico, scarico a destinazione, montaggio, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura e posa in opera.
4. I prodotti dovranno essere forniti in ottime condizioni. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo del fornitore e sino alla definitiva consegna.
5. Le eventuali sostituzioni di componenti difettose, senza spese per l'Ente, avverranno entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente.
6. All'atto della consegna, il fornitore deve presentare all'incaricato alla ricezione, per la sottoscrizione, il documento di trasporto (accompagnato da regolare B.A.M.)
7. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il responsabile del ritiro della fornitura della Stazione Appaltante dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la dicitura "accettazione con riserva" facendola sottoscrivere al vettore.
8. L'installazione dovrà essere completata entro 10 giorni dalla consegna e dovrà essere effettuata in modo tale da assicurare i requisiti previsti dal fabbricante per un regolare funzionamento del dispositivo.
9. Il fornitore dovrà, senza aggravio di costi, fornire tutti i kit, il materiale di consumo e gli accessori necessari per la consegna, l'installazione ed il collaudo dei dispositivi. È fatto assoluto divieto di utilizzare i contenitori di raccolta rifiuti della struttura Universitaria.
10. Dopo la consegna il fornitore dovrà eseguire i test di funzionalità da effettuare alla presenza di personale designato dall'Università. I risultati di detti test di funzionalità, che riguarderanno tutte le funzionalità previste dal presente capitolato, saranno riportati in idoneo documento che certifichi la corretta operatività dello strumento e la conformità alle leggi.

Art. 5 - Esecuzione della fornitura

1. Al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, all'atto della stipula del contratto il fornitore dovrà indicare un responsabile della fornitura, eventualmente coincidente con il soggetto firmatario del contratto, che funga da interfaccia con l'Amministrazione per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi, e più in generale che possa rappresentare il fornitore ad ogni effetto. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile della fornitura si intendono come direttamente presentate al fornitore.
2. La fornitura di cui all'art. 1 dovrà essere effettuata presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via Dodecaneso, 31, 16146 Genova, I piano laboratori Prof. Emanuele Magi.

Art. 6 – Certificato di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità

1. A fronte della comunicazione del Fornitore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia firmata digitalmente al Fornitore stesso. L'attestazione di regolare esecuzione avrà ad oggetto, a mero titolo esemplificativo:
 - la conformità della fornitura alle specifiche minime di cui al presente Capitolato;
 - la conformità della documentazione alle richieste di cui al presente Capitolato;
 - la conformità della formazione alle specifiche di cui al presente Capitolato.
2. L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera il Contraente da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, l'attestazione di regolare esecuzione sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

Art. 7 – Obblighi dell'operatore economico connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

1. L'operatore economico che occupa oltre 50 dipendenti deve produrre, **a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, che è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto e comunque non oltre la data di consegna di cui al precedente art. 4**, è tenuto a consegnare al RUP, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è, altresì, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Il fornitore di cui al comma 2 è, altresì, tenuto a consegnare al RUP, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto e comunque non oltre la data di consegna di cui al precedente art. 4**, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è, altresì, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. L'inadempimento agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, comporta l'applicazione delle penali - commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto – di cui al successivo art. 12.

Art. 8 - Formazione

1. Dopo il superamento con esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6, il fornitore dovrà garantire almeno due giorni di training nel corso dei quali illustrerà il corretto utilizzo della macchina e le norme di sicurezza da seguirsi.

Art. 9 - Notifica di rischi o richiami.

1. Il fornitore si impegna a notificare all'Università a mezzo pec (dicci@pec.unige.it) ogni richiamo, alert, o difetto di qualsiasi suo dispositivo o componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione.

Art. 10 - Aggiornamenti software.

1. Il fornitore si impegna a mettere a disposizione, non appena disponibili e senza maggiorazione dei prezzi, nuove versioni del software (minor release).

Art. 11 - Corrispettivi e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. 3, il pagamento della fornitura verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'attestazione di regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo mediante bonifico bancario/postale in favore del fornitore sul c/c bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La fattura potrà essere emessa solo a seguito dell'accertamento della regolarità delle prestazioni, di cui al certificato di verifica di conformità ai sensi del precedente art. 6.
3. La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica indirizzandola al Codice Univoco Ufficio OEEAJL.
4. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") – introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – al fornitore sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dell'Università degli Studi di Genova (c.d. *split payment*).

Art. 12 - Contestazioni e penali

1. Il fornitore, fermo restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetto alle seguenti penalità:

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.
 - b) La fornitura non conforme alle prescrizioni del Capitolato sarà considerata alla stregua di una mancata consegna e comporterà l'applicazione della penale di cui al punto precedente.
 - c) Decorso inutilmente ulteriori 15 giorni dal termine massimo di consegna, l'Università ha facoltà di affidare ad altri la fornitura non effettuata in tempo utile dal fornitore; in caso di esecuzione in danno, il fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dall'Università.
 - d) L'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 7, comma 2 e comma 3, comporterà:
 - l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale;
 - l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
2. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.
 3. L'inadempimento è contestato al fornitore a mezzo di comunicazione inviata via mail. Il fornitore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP. Decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure ricevute, non le ritenga valide, applica le penali, e comunque adotta le determinazioni previste dalla normativa vigente, dal contratto, dal presente capitolato nonché le determinazioni ritenute opportune.
 4. L'Università può compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto al fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di penale. Resta ferma la possibilità per il fornitore di comunicare tempestivamente all'Università la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il fornitore, a pena di nullità del contratto:
 - a. si assume la responsabilità di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - b. deve indicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche (ABI, CAB, CIN, c/c, IBAN), nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - c. si impegna a trasmettere all'Università tutte le modifiche dei dati di cui al punto precedente;
 - d. accetta che il pagamento venga effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato; tale prescrizione costituisce clausola risolutiva espressa.
2. Il fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 - Cauzione

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, il fornitore sarà obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023.
2. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l'Istituto Cassiere dell'Università.
3. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 Lo svincolo definitivo, in caso di fornitura, avverrà al termine del periodo di garanzia.

Art. 15 - Responsabilità per danni

1. Il fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e cose, restando a suo completo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati. L'impresa dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento di eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Università e a terzi ed è tenuta, altresì, a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni interne che fossero comunicate dall'Università.
2. Il fornitore deve, all'atto della sottoscrizione del contratto, risultare titolare di apposita polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose nello svolgimento della fornitura, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad Euro 500.000,00. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del fornitore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il fornitore medesimo.
3. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale di almeno € 500.000,00 per evento.
4. In caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea, la garanzia dovrà essere unica per tutte le attività previste dall'appalto.
5. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del fornitore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il fornitore medesimo.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui ai commi precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dal fornitore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici

Art. 16 - Cessione del contratto

1. Il contratto non è cedibile. In caso di cessione l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 17 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale

1. Il fornitore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.
2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore, non sono opponibili all'Università, fatto salvo che il soggetto risultante dall'operazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla procedura di affidamento.

Art. 18 - Controversie

1. Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 19 - Recesso

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata al fornitore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 20 - Risoluzione

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo mail, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto di cui all'art. 12 del presente capitolato;
 - b. nelle ipotesi in cui il certificato attestante la regolarità contributiva del Fornitore ai sensi della normativa vigente risulti negativo per due volte consecutive;
 - c. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d. sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - e. violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall'articolo 2, co. 3 del suddetto Codice;
 - f. quando sia accertato in capo al fornitore un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali definite della normativa vigente e dal presente capitolato da parte del fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 del precedente art. 12 relativo al superamento del 20% dell'importo contrattuale delle penali, il contratto è risolto di diritto e il contratto pertanto cesserà la sua efficacia (condizione risolutiva).

3. Nel caso di risoluzione, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 21 - Spese di contratto

1. Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono ad esclusivo carico del fornitore.

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, del D.Lgs. 50/2016 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio), del D.Lgs. 81/2008, del Codice Civile, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.